SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 18 OTTOBRE 1977 [1]

André Schertzer
contro Parlamento europeo

Causa 25/68

Massime

Dipendenti — Altri dipendenti — Dipendenti temporanei — Dipendenti assunti per esercitare funzioni presso un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea — Contratto di durata indeterminata — Clausola di preavviso — Disdetta del contratto — Non occorre motivazione

(«Regime applicabile agli altri agenti», artt. 11 e 47)

La disdetta unilaterale del contratto d'impiego a tempo indeterminato, con clausola di preavviso, di un dipendente temporaneo, espressamente contemplata dall'art. 47 del «regime applicabile agli altri agenti», trova la propria giustificazione nel contratto medesimo e non va motivata. Sotto questo aspetto, la situazione del dipendente temporaneo è sostanzialmente diversa da quella del dipendente di ruolo; in particolare, non sussiste l'analogia che costituisce il fondamento e il limite del rinvio dell'art. 11 del «regime applicabile agli altri agenti» all'art. 25 dello statuto del personale.

Nella causa 25/68,

ANDRÉ SCHERTZER, ex dipendente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Cap d'Agde (Francia), con l'avv. Marcel Slusny, patrocinante dinanzi alla Cour d'appel di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 B/IV, rue Philippe-II,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, nella persona del suo segretario generale, Hans-Robert Nord, in qualità d'agente, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22 Côte d'Eich, Lussemburgo,

convenuto,

1 — Lingua processuale: il francese.

causa avente ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento 19 settembre 1968 con il quale il Parlamento europeo ha disdetto, con effetto dal 16 settembre 1968, il contratto di dipendente temporaneo stipulato con il ricorrente; in subordine, del silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato dal ricorrente contro la lettera 12 marzo 1968 con la quale il gruppo dell'Unione democratica europea (oggi gruppo dei Democratici europei di progresso) lo ha allontanato dal posto di segretario generale amministrativo; in ulteriore subordine, della dichiarazione d'incompetenza opposta al ricorrente dal presidente del Parlamento europeo con lettera 24 luglio 1968,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione f.f.; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

Il sig. André Schertzer, dipendente di ruolo del Consiglio delle Comunità europee dal 1° luglio 1963, svolgeva, dal 1° giugno 1964, le mansioni di segretario generale amministrativo del gruppo dei «non iscritti», divenuto in seguito gruppo dell'Unione democratica europea (oggi gruppo dei Democratici europei di progresso), presso il Parlamento europeo.

In base ad un contratto d'impiego stipulato il 29 gennaio 1965, in conformità al «regime applicabile agli altri agenti della Comunità», e sottoscritto, per il Parlamento europeo, dal sig. Jacques Vendroux, in qualità di presidente del gruppo dell'UDE, lo Schertzer acquistava lo status di dipendente temporaneo, addetto alle medesime mansioni e inquadrato nel grado A 3, con effetto dal 1° gennaio 1965 e a tempo indeterminato.

Con lettera 12 marzo 1968, firmata dal sig. Jean de Lipkowski, presidente del gruppo dell'UDE, e dal sig. Louis Terrenoire, vice presidente del Parlamento europeo, il gruppo dell'UDE comunicava allo Schertzer di aver deciso di dispensarlo dal servizio con effetto immediato e precisava che dalla notifica di tale provve-

dimento cominciava a decorrere un periodo di preavviso di tre mesi.

Il 20 maggio 1968, il sig. Edmond Borocco, segretario parlamentare del gruppo dell'UDE, faceva sapere al segretario generale del Parlamento europeo che, siccome lo Schertzer non aveva potuto fruire, per ragioni di servizio, di parte delle ferie annuali ordinarie spettantigli durante il periodo in cui aveva prestato servizio presso il gruppo dell'UDE, la scadenza del suo contratto d'impiego era fissata definitivamente al 16 settembre 1968.

Con lettera 10 giugno 1968, il segretario generale del Parlamento europeo informava il sig. Borocco di aver preso nota della nuova data di scadenza del contratto dello Schertzer, sebbene il motivo di tale proroga non risultasse conforme all'art. 4 dell'allegato V dello statuto del personale.

Alla stessa data, lo Schertzer presentava al «Sig. Presidente del Parlamento europeo e all'autorità di cui all'art. 6 del regime applicabile agli altri agenti del Parlamento europeo», in forza dell'art. 90 dello statuto del personale (art. 46 del «regime applicabile agli altri agenti»), un ricorso amministrativo contro il provvedimento 12 marzo 1968 del gruppo dell'UDE.

Con lettera 11 luglio 1968, il sig. de Lipkowski, presidente del gruppo dell'UDE, comunicava al segretario generale del Parlamento europeo che l'iniziativa presa dal sig. Borocco con la lettera del 20 maggio non era conforme al provvedimento del gruppo dell'UDE, ma che comunque, alla nuova data di scadenza del contratto, il rapporto di servizio che legava lo Schertzer al gruppo dell'UDE avrebbe preso irrevocabilmente fine.

Con lettera 24 luglio 1968, il presidente del Parlamento europeo informava lo Schertzer di non essere competente a pronunziarsi sul suo ricorso del 10 giugno: infatti, il 12 dicembre 1962, l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, conformemente all'art. 6 del «regime applicabile agli altri agenti», aveva incaricato ciascun gruppo politico di designare l'autorità competente a stipulare i contratti d'impiego dei propri dipendenti; poiché il gruppo dell'Unione democratica europea aveva designato all'uopo il proprio presidente, questi era l'autorità cui il ricorso avrebbe dovuto essere presentato.

Il 19 settembre 1968, il direttore generale dell'amministrazione del Parlamento europeo comunicava allo Schertzer l'importo dell'indennità di cessazione dal servizio «dovutaLe alla data di risoluzione del Suo contratto temporaneo, cioè la sera del 16. 9. 1968».

II — Il procedimento

Il 9 ottobre 1968, lo Schertzer promuoveva il presente ricorso.

La fase scritta si svolgeva ritualmente. La Corte (seconda sezione), sentito l'avvocato generale, decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Il 26 settembre 1969, il ricorrente depositava in cancelleria, a sostegno del ricorso, taluni documenti, in particolare fotocopie di verbali di riunioni di lavoro del gruppo dell'UDE e copia di una lettera, datata 17 maggio 1968, del sig. Jean de Lipkowski, presidente dello stesso gruppo.

Poiché il Parlamento europeo comunicava alla Corte che la validità di alcuni di tali documenti era contestata dal gruppo politico dell'UDE e che il sig. de Lipkowski negava l'autenticità della lettera 17 maggio 1968, il presidente della seconda sezione della Corte, con ordinanza 1° ottobre 1969, ingiungeva al ricorrente di depositare gli originali dei suddetti documenti.

Dopo che il Parlamento europeo aveva presentato osservazioni scritte circa tali documenti, le parti venivano sentite dalla Corte (seconda sezione), in camera di consiglio, il 29 ottobre 1969.

Nel corso di tale audizione, il ricorrente spiegava i motivi del suo ritardo nell'ottemperare all'ordinanza 1° ottobre 1969; la Corte (seconda sezione), con ordinanza 29 ottobre 1969, autorizzava il deposito dei documenti controversi, a proposito dei quali il Parlamento europeo presentava ulteriori osservazioni il 18 novembre 1969.

La Corte (seconda sezione) veniva informata dalle parti del fatto che il ricorrente aveva presentato, il 3 ottobre 1969, al decano dei giudici istruttori del Tribunal de grande instance di Parigi, una querela per abuso di fiducia a proposito dell'autenticità della lettera 17 maggio 1968 del sig. de Lipkowski, e che, il 18 novembre 1969, i sigg. Edmond Borocco e Raymond Triboulet — membro e, rispettivamente, presidente del gruppo dell'UDE presso il Parlamento europeo — avevano proposto ciascuno una querela contro lo Schertzer, per falso e uso di falso, al Procuratore della repubblica presso il Tribunal de grande instance di Strasburgo.

Di conseguenza, la Corte (seconda sezione), con ordinanza 3 dicembre 1969, decideva di sospendere il procedimento, che sarebbe stato ripreso dietro sua ulteriore decisione, e disponeva che le parti avrebbero prodotto i provvedimenti dei giudici nazionali relativi alle suddette querele.

Con un'altra ordinanza emessa lo stesso 3 dicembre 1969, la Corte (seconda sezione) decideva di soprassedere a statuire sulla domanda 1° ottobre 1969 del ricorrente, intesa a ottenere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Poiché il 30 agosto 1976 il ricorrente faceva sapere alla Corte di desiderare che la causa fosse mantenuta in ruolo, la Corte (seconda sezione) decideva di riaprire la fase orale. La data dell'udienza veniva più volte differita.

Il 27 gennaio 1977, il ricorrente ha trasmesso alla Corte un'ordinanza di non luogo a procedere emessa il 6 novembre 1970 da un giudice istruttore del Tribunal de grande instance di Strasburgo relativamente alla querela per falso in scrittura privata e uso di falso proposta contro lo stesso ricorrente.

Ricevuti, il 27 gennaio e il 12 aprile 1977, ulteriori documenti e informazioni, la Corte (seconda sezione) ha ammesso il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio con ordinanza 28 aprile 1977.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente,* nell'atto introduttivo, conclude che la Corte voglia:

a) in via principale: dichiarare invalida la decisione 19 settembre 1968 con cui il contratto di dipendente temporaneo è stato disdetto con effetto dal 16 settembre 1968;
b) in subordine:
 — annullare per incompetenza, eccesso e sviamento di potere la lettera di disdetta del 12 marzo 1968;
 — statuire che il contratto di dipendente temporaneo stipulato il 29 gennaio 1965 continua ad avere effetto;
c) porre per intero le spese del giudizio a carico dei convenuti;
d) condannare i convenuti a risarcire al ricorrente il danno morale nella misura simbolica di un franco belga.

Il *Parlamento europeo,* nel controricorso, conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare il ricorso irricevibile;
b) in subordine, respingerlo;
c) statuire sulle spese conformemente alle norme vigenti.

Il *ricorrente,* nella replica, conclude che la Corte voglia:

a) in via principale:
 — dare atto al ricorrente ch'egli si rimette al prudente apprezzamento della Corte per quanto concerne la partecipazione alla causa del secondo e del terzo convenuto menzionati nell'atto introduttivo;
 — respingere le eccezioni d'irricevibilità sollevate dalla controparte;
 — dare inoltre atto al ricorrente ch'egli intende tener ferme le con-

clusioni originariamente formulate nel ricorso.

b) in subordine e in quanto sia necessario:
 — dare atto al ricorrente ch'egli è disposto a fornire la prova testimoniale, mediante l'audizione del segretario parlamentare e tesoriere del gruppo dell'UDE, Borocco, sui seguenti fatti:
 1. nel corso di contatti ufficiosi avuti dal ricorrente, nel maggio 1968, con il gruppo dell'UDE, gli venne dichiarato formalmente che il provvedimento di licenziamento 12 marzo 1968 doveva considerarsi revocato e che pertanto il suo contratto d'impiego era da ritenersi prorogato a tempo indeterminato;
 2. questa decisione di annullamento e di proroga avrebbe tuttavia dovuto essere portata a conoscenza dell'istituzione solo in un secondo tempo e al più tardi nel settembre 1968;
 3. in attesa di tale notifica ufficiale, il contratto d'impiego era provvisoriamente prorogato fino al 16 settembre 1968; questo era il vero significato della lettera 20 maggio 1968 del sig. Borocco.

Il *Parlamento europeo,* nella controreplica, conclude che la Corte voglia:

a) respingere i mezzi, le conclusioni e l'offerta di prova del ricorrente;
b) dare atto al convenuto ch'esso intende tener ferme le conclusioni formulate nel controricorso.

IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento

A — Sulla ricevibilità

1. Sull'individuazione della parte convenuta

Secondo il *Parlamento europeo,* l'autorità contemplata dall'art. 6 del «regime applicabile agli altri agenti» — cioè, nel caso di specie, il presidente del gruppo dell'UDE — non può essere convenuta in giudizio. Lo stesso vale per quanto concerne il gruppo politico dell'UDE, il quale peraltro non ha personalità giuridica. Il presente ricorso, pertanto, può considerarsi validamente proposto solo contro il Parlamento europeo.

Il *ricorrente,* si rimette, su questo punto, al prudente apprezzamento della Corte e si richiama alla sentenza 9 giugno 1964 (cause riunite 79 e 82/63, Jean Reynier e Piero Erba/Commissione; Racc. pag. 509), in cui è affermato che l'autorità che ha il potere di nomina — la quale nei confronti dei dipendenti esercita i poteri del datore di lavoro — ha veste per stare in giudizio nelle controversie fra dipendenti e amministrazione.

2. Sull'oggetto della controversia

Il *Parlamento europeo* sostiene che la sua lettera 19 novembre 1968 non costituisce un provvedimento impugnabile, giacché è solo un atto esecutivo del provvedimento di disdetta del contratto, emanato il 12 marzo 1968 e integrato dalla lettera 20 maggio 1968 del sig. Borocco, in quanto si limita a notificare al ricorrente l'importo dell'indennità di cessazione dal servizio spettantegli; il ricorso è, di conseguenza, irricevibile nella parte in cui è diretto contro la lettera 19 settembre 1968.

Quanto al silenzio-rifiuto assertivamente opposto al reclamo presentato il 10 giugno 1968 dal ricorrente, la risposta — esplicita — del presidente del Parlamento, in data 24 luglio 1968, dimostra che non vi è stata inerzia da parte dell'amministrazione.

È poi chiaro che il ricorrente, in quanto fonda la domanda d'annullamento della lettera di disdetta 12 marzo 1968 del gruppo dell'UDE sul motivo d'incompetenza, considera il presidente del Parlamento come l'autorità contemplata dall'art. 6 del «regime applicabile agli altri

agenti»: pertanto, il ricorso amministrativo non è stato presentato all'autorità competente a deciderlo.

In realtà, il ricorrente deduce delle censure contro la lettera di disdetta 12 marzo 1968.

Il *ricorrente* contesta il punto di vista del Parlamento secondo cui la lettera 19 settembre 1968 costituisce semplicemente un atto esecutivo di un provvedimento precedente.

Se, come sostiene il convenuto, la dichiarazione d'incompetenza di cui alla lettera 24 luglio 1968 del presidente del Parlamento era fondata, ne consegue che l'autorità contemplata dall'art. 6 del «regime applicabile agli altri agenti» — anch'essa destinataria del reclamo 10 giugno 1968 — ha serbato il silenzio per oltre due mesi, e la decisione implicita di rigetto risultante da tale silenzio può essere quindi oggetto del ricorso contenzioso. Se invece il presidente del Parlamento era competente, la sua lettera 24 luglio 1968 non può essere considerata come pronunzia nel merito e quindi il silenzio dell'amministrazione si è protratto oltre tale data.

Se infine — come assume il convenuto — la lettera suddetta va considerata pronunzia nel merito, essa è del pari impugnata con il presente ricorso giurisdizionale.

Oggetto del ricorso non è la lettera di disdetta 12 marzo 1968, bensì il silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato contro di essa.

3. Sui termini per la proposizione del ricorso

Secondo il *Parlamento europeo,* il ricorso, in quanto è diretto contro la lettera 24 luglio 1968 del presidente del Parlamento, è stato proposto tardivamente: il termine di due mesi a decorrere dalla data della decisione di rigetto del reclamo è spirato il 24 o, al più tardi, il 26 settembre 1968.

Il *ricorrente,* da parte sua, sostiene che l'amministrazione ha serbato il silenzio sul ricorso amministrativo del 10 giugno 1968 e che il ricorso giurisdizionale proposto, il 9 ottobre 1968, contro tale silenzio è stato presentato in tempo utile. Quand'anche, per ipotesi, la lettera del presidente del Parlamento dovesse essere considerata come pronunzia nel merito, il ricorso sarebbe ugualmente ricevibile giacché il termine di tre mesi stabilito per la sua proposizione è stato interrotto dalla presentazione del reclamo ed è scaduto pertanto solo il 24 ottobre 1968.

4. Sul comportamento del ricorrente

Il *Parlamento europeo* assume che il ricorso va considerato per intero irricevibile in ragione dell'acquiescenza del ricorrente: infatti questo, con lettera 21 maggio 1968, aveva preso nota del rinvio della data di scadenza del suo contratto d'impiego al settembre successivo e, fra l'altro, aveva indicato il conto corrente bancario sul quale avrebbe dovuto essere versata l'indennità di cessazione dal servizio. Un simile atteggiamento non può essere interpretato se non come accettazione delle decisioni relative alla sua cessazione dal servizio.

Secondo il *ricorrente,* bisogna essere molto cauti nel ravvisare l'acquiescenza nel comportamento di un pubblico dipendente. Egli ha sentito il dovere di rispondere alla richiesta d'informazioni del Parlamento europeo sia per semplice cortesia, sia per evitare il rischio di sanzioni disciplinari.

B — Nel merito

Mezzi relativi alla lettera 19 settembre 1968

1. Violazione dello statuto

Il *ricorrente* sostiene che il Parlamento europeo, fissando, con la lettera 19 settembre 1968 del direttore generale dell'amministrazione, la data di scadenza del contratto al 16 settembre, ha considerato

senza effetto la lettera 12 marzo 1968 del gruppo dell'UDE. Ne consegue che la disdetta del contratto d'impiego è stata disposta senza tener conto del periodo di preavviso trimestrale contemplato dal contratto stesso e, pertanto, in spregio del combinato disposto dell'art. 47, n. 2, lett. a), del «regime applicabile agli altri agenti» e dell'art. 4, 2° comma, dell'allegato V dello statuto del personale.

Nel corso di contatti ufficiosi avuti, nel maggio 1968, con taluni membri del gruppo dell'UDE, il ricorrente ricevette promesse formali in base alle quali il provvedimento 12 marzo 1968 doveva considerarsi revocato; egli si dichiara pronto a fornire la prova testimoniale di questo fatto (cfr. supra: III. — Conclusioni delle parti, punto 3, b).

Il *Parlamento europeo* sostiene, per contro, che la proroga del contratto del ricorrente nulla toglie all'efficacia del provvedimento di licenziamento 12 marzo 1968.

La lettera 20 maggio 1968 del sig. Borocco mirava unicamente a far salvi i diritti del ricorrente relativi ai periodi di ferie non fruiti. Il fatto che la modalità di compensazione di tali periodi non fosse del tutto conforme all'art. 4, 2° comma, dell'allegato V dello statuto è irrilevante, giacché il ricorrente non ha interesse a contestare un'irregolarità che gli è risultata più vantaggiosa dell'applicazione rigorosa dello statuto. Comunque il ricorrente non ha impugnato la lettera 20 maggio 1968.

L'offerta di prova del ricorrente, formulata per la prima volta nella replica senza che sia stata fornita alcuna giustificazione di tale ritardo, è irricevibile.

Peraltro, il provvedimento di disdetta 12 marzo 1968 — come ammette lo stesso ricorrente — avrebbe potuto essere revocato solo per iscritto. Per di più, il sig. Borocco nega di aver mai formulato le promesse di cui parla il ricorrente e comunque non avrebbe avuto il potere di prendere decisioni in nome del gruppo; questo, da parte sua, contesta formalmente le asserzioni del ricorrente. L'offerta di prova, pertanto, non è nemmeno pertinente.

È inconcepibile che l'amministrazione del Parlamento, con la lettera 19 settembre 1968, abbia voluto non già dare esecuzione al provvedimento di licenziamento 12 marzo 1968, di cui era a conoscenza, bensì emanare un nuovo provvedimento in sostituzione dell'atto precedente assertivamente revocato, senza — per di più — che tale revoca gli fosse stata comunicata.

Infine, anche ammettendo che la cessazione dal servizio del ricorrente sia stata disposta con la lettera 19 settembre 1968, la controversia verterebbe solo sul termine contrattuale di preavviso, giacché la disdetta del contratto sarebbe fuori discussione; il ricorrente, pertanto, potrebbe tutt'al più ottenere un indennizzo.

2. Difetto di motivazione

Il *ricorrente* sottolinea che la lettera 19 settembre 1968 non è motivata, in spregio del combinato disposto dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 11 del «regime applicabile agli altri agenti».

Il *Parlamento europeo* ribatte che le osservazioni formulate a proposito del primo mezzo rendono tale censura priva di oggetto.

Mezzi concernenti il provvedimento 12 marzo 1968

Per il caso in cui il periodo di preavviso di tre mesi, scaduto il 12 giugno 1968, dovesse essere considerato validamente prorogato al 16 settembre successivo, il ricorrente deduce contro la lettera di disdetta 12 marzo 1968 i seguenti mezzi:

1. Incompetenza

Secondo il *ricorrente*, la lettera di disdetta 12 marzo 1968, per poter aver efficacia giuridica, avrebbe dovuto essere firmata,

in nome del Parlamento europeo, dall'autorità che ha il potere di nomina e non dal presidente di un gruppo politico. La controfirma di uno degli otto vicepresidenti del Parlamento europeo, membro del gruppo dell'UDE non può vincolare l'istituzione.

Il gruppo dell'UDE non ha mai designato l'autorità che ha il potere di nomina; di conseguenza, il contratto d'impiego avrebbe potuto essere validamente disdetto solo dai rappresentanti legali dell'istituzione stessa.

Sottoscrivendo il contratto d'impiego, il presidente del gruppo dell'UDE ha agito espressamente «per il Parlamento europeo»; il provvedimento di disdetta, invece, non è stato emanato in nome e per conto del Parlamento.

Per la disdetta del contratto d'impiego di un dipendente temporaneo è sempre necessario un provvedimento dell'istituzione, anche se l'autorità di cui all'art. 6 del «regime applicabile agli altri agenti» sia stata regolarmente designata.

Il *Parlamento europeo* assume che l'autorità competente sia a concludere il contratto d'impiego, sia a disdirlo, era il presidente del gruppo dell'UDE.

Dalla decisione 12 dicembre 1962, con cui l'ufficio di presidenza del Parlamento ha conferito a ciascun gruppo politico il potere di designare l'autorità competente a stipulare i contratti d'impiego, risulta implicitamente che la competenza a disdire tali contratti è stata del pari attribuita al gruppo politico; i rappresentanti legali del Parlamento non avevano pertanto alcuna competenza in materia. Il gruppo dell'UDE ha deciso di conferire al suo presidente il potere di rappresentarlo nel compimento di qualsiasi atto; se tale decisione non è stata formulata per iscritto è perché il gruppo dell'UDE non ha mai redatto processi verbali delle sue deliberazioni.

Il gruppo dell'UDE, anche ammesso che non abbia mai provveduto a designare formalmente le autorità competenti a stipulare contratti di impiego, deve esercitare i suoi poteri in materia di personale tramite le autorità da cui è di regola rappresentato.

Il provvedimento impugnato è stato emanato in nome e per conto del Parlamento europeo; sotto il profilo giuridico, non si può fare astrazione della decisione con cui è stato conferito ai gruppi politici il potere di assumere i propri dipendenti temporanei.

2. Difetto di motivazione

Secondo il *ricorrente,* il provvedimento di disdetta 12 marzo 1968 è invalido in quanto non motivato, contrariamente a quanto disposto dall'art. 25 dello statuto e dall'art. 11 del «regime applicabile agli altri agenti».

Il *Parlamento europeo* assume che la motivazione di un provvedimento col quale viene disdetto un contratto a tempo indeterminato di un dipendente temporaneo può limitarsi all'indicazione del termine di preavviso.

3. Sviamento di potere

Il *ricorrente* sostiene che il provvedimento 12 marzo 1968 non è fondato su motivi attinenti all'interesse del servizio: da una lettera in data 14 aprile 1967 del sig. Terrenoire risulta che il posto di segretario generale del gruppo dell'UDE «dev'essere riservato ad un nostro collega il cui mandato parlamentare non è stato rinnovato».

Le norme relative ai dipendenti non di ruolo non fanno alcuna distinzione fra dipendenti «politici» e dipendenti «amministrativi»: tutti i dipendenti temporanei dell'istituzione sono soggetti al medesimo regime giuridico. La sostituzione del ricorrente è, in particolare, contraria all'art. 12, n. 1, del «regime applicabile agli altri agenti».

Quanto ai rapporti di fiducia che devono esistere fra il segretario di un gruppo poli-

tico e il gruppo stesso, il processo verbale di una riunione tenutasi a Parigi il 24 aprile 1967 attesta il giudizio nettamente positivo del gruppo dell'UDE circa il lavoro svolto dal ricorrente.

Secondo il *Parlamento europeo,* l'istituzione aveva il diritto, in conformità all'art. 47, n. 2, del «regime applicabile agli altri agenti», di disdire il contratto d'impiego del ricorrente alla sola condizione di rispettare il termine di preavviso. I dipendenti dei gruppi politici sono selezionati secondo criteri particolari e, in realtà, si trovano in una situazione che li distingue dagli altri dipendenti temporanei; è per questo motivo che il ricorrente, dipendente di grado B 2 del Consiglio, ha potuto accedere direttamente al grado A3, 4° scatto. Il rovescio della medaglia consisteva necessariamente in una certa precarietà del nuovo posto.

Per quanto concerne la lettera 14 aprile 1967 del sig. Terrenoire, si deve constatare che essa non ha avuto alcun seguito, giacché il provvedimento di disdetta 12 marzo 1968 è stato emanato circa un anno dopo.

Il Parlamento europeo non era tenuto ad esaminare (né in realtà l'ha fatto) i motivi che possono aver indotto il gruppo dell'UDE a decidere di mettere fine al contratto del ricorrente.

Quanto al processo verbale della riunione del gruppo dell'UDE tenutasi il 24 aprile 1967, cui si richiama il ricorrente, il gruppo suddetto nega formalmente di aver mai fatto redigere e, di conseguenza, di aver approvato processi verbali delle sue deliberazioni all'epoca in cui il ricorrente ha prestato servizio alle sue dipendenze come segretario generale. Nel corso di una riunione del gruppo che ebbe luogo a Parigi nell'aprile 1967, venne deliberato unicamente di non dar seguito alla lettera 14 aprile 1967 del sig. Terrenoire e di mantenere provvisoriamente in servizio il ricorrente fino a che egli avesse la possibilità di passare alle dipendenze del segretariato generale del Parlamento europeo a seguito di un concorso interno.

4. Sanzione dissimulata

Il *ricorrente* assume che la lettera di disdetta 12 marzo 1968, in quanto lo dispensa totalmente dal servizio durante il periodo di preavviso, costituisce in realtà una sanzione dissimulata.

Secondo *il Parlamento europeo,* invece, tale dispensa rappresenta un'agevolazione concessa al ricorrente giacché mirava a facilitargli la ricerca di un nuovo impiego. Peraltro, tenuto conto dell'indole particolare delle mansioni del ricorrente, il gruppo dell'UDE aveva la facoltà di rinunciare ai suoi servigi con effetto immediato.

Mezzo concernente la lettera 24 luglio 1968

Il *ricorrente* ribadisce il suo punto di vista secondo cui il presidente del Parlamento europeo era competente a decidere nel merito il suo ricorso del 10 giugno 1968; questi, comunque, anche se si è ritenuto incompetente, era tenuto a trasmettere il ricorso amministrativo all'autorità competente. Una dichiarazione declinatoria pura e semplice costituisce un eccesso di potere.

Il *Parlamento europeo* nega la propria competenza nel caso di specie. Il suo presidente non aveva affatto l'obbligo di trasmettere il reclamo del ricorrente all'autorità competente. Dopo la risposta del 24 luglio 1968 toccava al ricorrente stesso presentare il ricorso alle autorità indicate nella lettera del presidente.

V — Fase orale

Le parti hanno presentato le proprie difese orali nell'udienza del 9 giugno 1977.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 settembre 1977.

In diritto

1 Con ricorso promosso il 9 ottobre 1968, il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto con il quale il gruppo dell'Unione democratica europea (UDE), costituito in seno al Parlamento europeo, lo ha allontanato dal posto di segretario generale amministrativo.

Sullo stato del procedimento

2 Dopo la chiusura della fase scritta, il ricorrente ha presentato, il 26 settembre 1969, alcuni nuovi documenti relativi alla sua controversia con il gruppo dell'UDE;

3 con ordinanza emesse il 1° e il 29 ottobre 1969, la Corte ne ha autorizzato il deposito, fatti salvi i diritti del convenuto e con ogni riserva quanto all'ammissibilità, l'autenticità e la portata di tali documenti, parzialmente contestate;

4 nella stessa epoca, la Corte è stata informata del fatto che, in relazione ai suddetti documenti, il ricorrente aveva presentato al Tribunal de grande instance di Parigi una querela contro ignoti per abuso di fiducia e che, a loro volta, due membri del Parlamento europeo, appartenenti al gruppo dell'UDE, avevano presentato al Tribunal de grande instance di Strasburgo una querela contro il ricorrente per falso e uso di falso;

5 tenuto conto della connessione di tali azioni con l'oggetto della controversia, la Corte, con ordinanza 3 dicembre 1969, ha sospeso il procedimento in attesa dell'esito delle stesse;

6 trascorso un lungo periodo di tempo senza che alcuna notizia le pervenisse in proposito, la Corte ha informato il ricorrente, con lettera 14 novembre 1975, circa la propria intenzione di cancellare la causa dal ruolo ed ha assegnato alle parti un termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

7 il ricorrente ha fatto sapere di non voler rinunciare agli atti ed ha inoltre comunicato alla Corte che la querela presentata nei suoi confronti al Tribunal de grande instance di Strasburgo era stata archiviata;

8 egli non è stato, invece, in grado di fornire alcuna informazione circa l'esito della querela da lui stesso presentata al Tribunal de grande instance di Parigi;

9 dopo l'aggiornamento degli atti, la trattazione orale della causa ha avuto luogo nell'udienza del 9 giugno 1977 e la Corte ha deliberato dopo aver sentito le conclusioni dell'avvocato generale.

Sull'oggetto del ricorso e sulla ricevibilità

10 Con lettera 12 marzo 1968, firmata dal presidente e da un membro del gruppo dell'UDE, il ricorrente veniva informato che il gruppo aveva deciso di porre fine al suo rapporto d'impiego creato con contratto del 29 gennaio 1965;

11 in base a detta lettera, dalla notifica di tale provvedimento cominciava a decorrere un periodo di preavviso di tre mesi; il ricorrente avrebbe percepito la retribuzione relativa a questo periodo, ma era dispensato dal servizio;

12 il 10 giugno 1968, il ricorrente, a norma dell'art. 46 del «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità» e dell'art. 90 dello statuto del personale, presentava al presidente del Parlamento europeo un ricorso amministrativo contro la lettera 12 marzo 1968;

13 con lettera 24 luglio 1968, il presidente faceva sapere al ricorrente di non essere competente a decidere sul ricorso; infatti l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, con decisione 12 dicembre 1962, aveva incaricato ciascun gruppo politico di designare l'autorità competente a stipulare i contratti d'impiego dei propri dipendenti: pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato al presidente del gruppo interessato;

14 nella stessa epoca, il gruppo dell'UDE si era rivolto al segretario generale del Parlamento europeo allo scopo di ottenere la proroga, al 16 settembre 1968, della data di scioglimento del contratto d'impiego del ricorrente in ragione del fatto che, per motivi di servizio, questi non aveva potuto fruire di parte delle ferie spettantigli;

15 con lettera 10 giugno 1968, il segretario generale del Parlamento europeo comunicava al segretario parlamentare del gruppo dell'UDE che aveva preso nota della nuova data di scadenza del contratto d'impiego e ne avrebbe tenuto conto, nonostante nutrisse dei dubbi quanto alla conformità di tale proroga con le norme statutarie vigenti;

16 di conseguenza, il direttore generale dell'amministrazione del Parlamento europeo, con lettera 19 settembre 1968, comunicava al ricorrente l'importo dell'indennità di cessazione dal servizio spettantegli alla data di risoluzione del contratto d'impiego, cioè il 16 settembre 1968.

17 Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato in via principale la lettera 19 settembre 1968 del direttore generale dell'amministrazione e in subordine il silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo presentato il 10 giugno 1968 al presidente del Parlamento europeo contro la lettera di disdetta 12 marzo 1968;

18 dal canto suo, il Parlamento europeo, considerando che, in sostanza, il ricorso è diretto contro la lettera di disdetta 12 marzo 1968, ha eccepito ch'esso è irricevibile in quanto tardivo.

19 Benché il provvedimento di disdetta 12 marzo 1968, emanato dal gruppo dell'UDE, vada considerato, da solo, oggetto della controversia, non si può opporre al ricorrente il ritardo col quale è stato proposto il ricorso, considerate la difficoltà, per lui, di identificare l'autorità competente a ricevere il suo reclamo e l'incertezza circa la durata del periodo di preavviso ingenerata dalla proroga chiesta, a favore dello stesso ricorrente, dal gruppo dell'UDE e concessa dal segretario generale del Parlamento;

20 così stando le cose, si può considerare che il reclamo 10 giugno 1968, anche se non è stato presentato all'autorità competente, ha avuto l'effetto d'interrompere il termine di decadenza;

21 di conseguenza il ricorso è ricevibile.

Nel merito

22 Il ricorrente deduce, in sostanza, quattro mezzi relativi all'incompetenza dell'autorità che ha disposto il suo licenziamento, alla violazione di norme

statutarie, al difetto di motivazione del provvedimento emanato nei suoi confronti e allo sviamento di potere.

23 Al fine di valutare la fondatezza di detti mezzi, va tenuto presente che la base del rapporto del ricorrente con l'istituzione convenuta e con il suo diretto datore di lavoro, il gruppo dell'UDE, è costituita da un «contratto d'impiego di dipendente temporaneo» concluso il 29 gennaio 1965 fra il ricorrente e il presidente del gruppo dell'UDE, che agiva in nome del Parlamento europeo;

24 ai termini di tale contratto, il ricorrente veniva assunto «alle condizioni stabilite dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, in qualità di dipendente *temporaneo*» e inquadrato al grado 3 della categoria A;

25 il contratto veniva concluso «a tempo indeterminato», con facoltà di recesso, e la durata del periodo di preavviso veniva fissata — fatto salvo il disposto degli artt. 48, 49 e 50 del «regime applicabile agli altri agenti», che consentono il licenziamento con effetto immediato — a tre mesi per il datore di lavoro ed a un mese per il lavoratore.

Sul mezzo relativo all'incompetenza

26 Il ricorrente sostiene che la lettera di disdetta 12 marzo 1968, per poter aver efficacia giuridica, avrebbe dovuto essere firmata, in nome del Parlamento europeo, dall'autorità che ha il potere di nomina e non dal presidente del gruppo politico, tanto più che il suo contratto d'impiego era stato firmato a suo tempo dal presidente del gruppo dell'UDE, che agiva «per il Parlamento europeo».

27 È pacifico che, con decisione 12 dicembre 1962, il potere di concludere e disdire i contratti d'impiego del personale messo a disposizione dei gruppi politici è stato conferito a questi ultimi;

28 l'assunto del ricorrente secondo cui il presidente del gruppo dell'UDE non aveva il potere di recedere da un contratto concluso, nella medesima veste, dal suo predecessore, è pertanto infondato;

29 il mezzo va quindi disatteso.

Sul mezzo relativo alla violazione di norme statutarie

30 Il ricorrente lamenta che, nonostante il suo contratto sia stato prorogato successivamente alla lettera di disdetta 12 marzo 1968, non gli è stato concesso un nuovo periodo di preavviso, in spregio all'art. 47 del «regime applicabile agli altri agenti», il quale, al n. 2, dispone che, nel caso di contratto a tempo indeterminato, il rapporto d'impiego si estingue solo alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto.

31 La lettera di disdetta 12 marzo 1968 manifesta inequivocabilmente l'intenzione del gruppo dell'UDE di porre fine al rapporto d'impiego del ricorrente;

32 tale intenzione trova conferma nel fatto che il ricorrente è stato dispensato dal servizio durante il periodo di preavviso;

33 i passi compiuti dal gruppo dell'UDE allo scopo di ottenere, a favore del ricorrente, una dilazione di tale periodo — nel corso del quale egli è stato retribuito pur senza prestare servizio — non possono essere considerati come revoca di un provvedimento formale di licenziamento;

34 di conseguenza, il mezzo va disatteso.

Sul difetto di motivazione

35 Il ricorrente sostiene che la lettera di disdetta 12 marzo 1968 non contiene alcuna indicazione circa i motivi del suo allontanamento dal servizio;

36 a suo avviso, il suddetto provvedimento è pertanto in contrasto con l'art. 25, 2° comma, 2° inciso, dello statuto del personale — a norma del quale qualsiasi decisione presa a carico di un dipendente dev'essere motivata — che egli può invocare in forza dell'art. 11, 1° comma, delle norme relative ai dipendenti non di ruolo, il quale recita: «Le disposizioni degli artt. 11-26 dello statuto sui diritti e doveri dei funzionari si applicano per analogia . . .»;

37 a questo proposito, il ricorrente si richiama inoltre alle considerazioni relative alle caratteristiche dei contratti d'impiego e alle garanzie di stabilità di cui go-

dono i dipendenti assunti in base a contratto, svolte dalla Corte nelle sentenze 15 luglio 1960 (cause riunite 43, 45 e 48/59, von Lachmüller e altri; Racc. 1960, pag. 901) e 16 dicembre 1960 (causa 44/59, Fiddelaar; ibidem, pag. 1047).

38 A norma dell'art. 47 del «regime applicabile agli altri agenti», il rapporto d'impiego del dipendente temporaneo prende fine, in caso di contratto a tempo determinato, alla data stabilita dal contratto, e, in caso di contratto a tempo indeterminato, al termine del periodo di preavviso fissato nel contratto;

39 la disdetta unilaterale del contratto d'impiego, espressamente contemplata dalla norma citata e ammessa per di più dal ricorrente, al momento stesso dell'assunzione, trova il suo fondamento nel contratto medesimo e pertanto non richiede alcuna motivazione;

40 sotto questo aspetto, la situazione del ricorrente è sostanzialmente diversa da quella dei dipendenti di ruolo e quindi non sussiste l'analogia che costituisce il fondamento e il limite del rinvio dell'art. 11 del «regime applicabile agli altri agenti» a talune norme dello Statuto;

41 a tale valutazione giuridica non si possono opporre considerazioni relative al periodo c.d. «prestatutario», caratterizzato dal fatto che i dipendenti comunitari erano generalmente assunti in base a contratti destinati, nel loro complesso, ad essere successivamente confermati nell'ambito dello statuto;

42 siffatte considerazioni sono pertanto fuori luogo in questa sede, in cui si tratta di valutare la situazione di un dipendente non di ruolo assunto per espletare mansioni speciali, d'indole essenzialmente politica, quali sono definite dall'art. 2, lett. c), del «regime applicabile agli altri agenti».

Sul mezzo relativo allo sviamento di potere

43 Infine, il ricorrente deduce un complesso di argomenti allo scopo di dimostrare che il suo licenziamento è stato disposto per motivi estranei all'interesse del servizio e costituisce una «sanzione dissimulata» a suo carico;

44 egli sostiene infatti che, nonostante i giudizi elogiativi sul suo operato — figuranti in taluni processi verbali del gruppo dell'UDE e in alcuni documenti trasmessigli — il suo licenziamento era sostanzialmente motivato dall'intenzione di liberare un posto per un deputato, membro dello stesso gruppo, il cui mandato parlamentare non era stato rinnovato.

45 Il ricorrente, nell'accettare un incarico di indole affatto peculiare, come quello di segretario generale di un gruppo parlamentare non poteva non essere consapevole dei fattori e delle alee di natura politica che hanno presieduto sia alla sua assunzione, sia al suo successivo licenziamento;

46 dalle censure da lui dedotte contro il suo ex datore di lavoro non emerge l'esistenza di alcun illecito contrattuale commesso nei suoi confronti dal gruppo presso il quale egli ha prestato servizio;

47 il suo licenziamento non può nemmeno essere considerato come una «sanzione dissimulata», giacché corrisponde unicamente all'esercizio di un diritto contrattuale che le parti si erano riservate all'atto della stipulazione del contratto d'impiego;

48 tale mezzo va pertanto disatteso.

49 Per il complesso dei motivi sopra esposti, vanno respinti sia il ricorso mirante alla declaratoria della nullità del provvedimento di licenziamento di cui alla lettera 12 marzo 1968, sia la domanda di risarcimento dei danni morali.

Sulle spese

50 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese;

51 il ricorrente è rimasto soccombente;

52 tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

53 Con ordinanza 28 aprile 1977, la Corte (seconda sezione) ha ammesso il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio;

54 in forza dell'art. 76, § 5, del regolamento di procedura, è opportuno disporre la distrazione a favore della cassa della Corte delle somme anticipate per il gratuito patrocinio;

per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate. Il ricorrente rimborserà alla Corte le somme anticipate per il gratuito patrocinio.**

Pescatore Mackenzie Stuart Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 18 ottobre 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Presidente della seconda sezione f.f.

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 22 SETTEMBRE 1977 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

il sig. André Schertzer entrava in servizio presso il Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 1° luglio 1963, col grado B 2, 3° scatto.

Il 1° giugno 1964, egli veniva distaccato da tale istituzione presso il Parlamento

1 — Traduzione dal francese.